

Delibera n.27/2017

Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 70/2014, recante “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”.

L’Autorità, nella sua riunione del 23 febbraio 2017

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: Regolamento);
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del citato Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, adottato con delibera dell’Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014;
- VISTO** l’articolo 8 (“*Informazioni di viaggio*”), paragrafo 1, del Regolamento, secondo il quale: “*le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti che offrono contratti di trasporto per conto di una o più imprese ferroviarie forniscono al passeggero, su richiesta, almeno le informazioni di cui all'allegato II, parte I, in relazione ai viaggi per i quali l'impresa ferroviaria in questione offre un contratto di trasporto (...)*”. Precisamente, le informazioni minime previste prima del viaggio dall’allegato II, parte I, al Regolamento, riguardano, tra le altre cose, “*l’accessibilità e condizioni di accesso per le biciclette*”;
- VISTO** l’articolo 9 (“*Informazioni relative al viaggio*”), comma 1, del d.lgs. 70/2014, ai sensi del quale: “*in caso di inosservanza di ciascuno degli obblighi informativi relativi ai viaggi oggetto del contratto di trasporto di cui all'allegato II, parte I,*

del regolamento, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti che offrono contratti di trasporto per conto di una o più imprese ferroviarie sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro (...);

VISTO il reclamo presentato a Trenitalia S.p.a. dal sig. Giuseppe Di Munno in data 2 ottobre 2016 e la relativa risposta dell'impresa in data 18 ottobre 2016;

VISTO il reclamo presentato all'Autorità, in data 10 novembre 2016, prot. ART 8369/2016, dal sig. Giuseppe Di Munno, con cui il passeggero lamentava l'impossibilità di trasportare una bicicletta, indicando in particolare il treno del 1° ottobre 2016 da Foggia alle 8.38 a Potenza (regionale 3511), nonostante tale treno fosse contrassegnato con l'apposito pittogramma e, più in generale, che *"i treni regionali non garantiscono il trasporto bici al seguito quando espressamente segnalato dagli orari (...)"*;

VISTA la nota dell'Autorità, prot. 8947/2016 del 1 dicembre 2016, con la quale si chiedevano a Trenitalia S.p.a. una serie di informazioni corredate della relativa documentazione;

VISTA la nota di risposta di Trenitalia S.p.a., prot. ART 9332/2016, del 19 dicembre 2016, in cui l'impresa specificava che:

- a) come stabilito nelle condizioni generali di trasporto alla Parte III, Trasporto regionale, punto 11 *"Bici al seguito"*, è consentito sui treni regionali espressamente indicati nell'orario ufficiale con apposito pittogramma il trasporto di una bicicletta per viaggiatore di lunghezza non superiore ai 2 metri, mentre su tutti i treni regionali è ammesso il trasporto gratuito di una bicicletta pieghevole opportunamente chiusa a condizione che le dimensioni non superino i cm 80X110X40 e che non arrechi pericolo o disagio agli altri viaggiatori;
- b) il personale di bordo può non consentire il trasporto di biciclette a bordo treno nel caso in cui tale trasporto possa pregiudicare il servizio ferroviario, come avvenuto nel caso specifico, in cui il capotreno ha consentito il trasporto della stessa a condizione che fosse piegata e collocata nell'apposita area destinata ai bagagli;
- c) Trenitalia mette a disposizione le informazioni relative all'accessibilità e alle condizioni di accesso per le biciclette attraverso molteplici canali informativi (sito internet, biglietterie di stazione, agenzie di viaggio, call center, etc.) e pubblica i quadri orari dei servizi regionali sull'orario ufficiale in cui vengono riportati, mediante simboli, i servizi disponibili su ciascun treno, tra cui la possibilità di trasportare biciclette a bordo, evidenziata con appositi pittogrammi affiancati da una legenda con la spiegazione di ciascuno dei simboli;

VISTI gli ulteriori approfondimenti svolti ed acquisiti agli atti con riguardo alla disponibilità, per l'utente che ne faccia richiesta tramite consultazione del sito internet di Trenitalia, delle informazioni sull'accessibilità e condizioni di accesso per le biciclette;

CONSIDERATO che, alla luce delle evidenze agli atti, anche in seguito a richiesta dell'utente tramite consultazione del sito *internet*, Trenitalia S.p.a. non risulta aver fornito tutte le informazioni minime di cui all'allegato II, parte I, al Regolamento in relazione ai viaggi per i quali offre un contratto di trasporto ed in particolare, seppur fornisca le informazioni sull'accessibilità delle biciclette, non specifica in maniera adeguata le condizioni di accesso, in quanto né nella legenda dei pittogrammi riportati nell'orario generale, né tra le informazioni relative al singolo treno accessibili dalla maschera di ricerca principale collocata in *home page*, non viene indicato in alcun modo, neppure tramite rimando alle Condizioni Generali di Trasporto, che esistono delle condizioni e limitazioni;

RITENUTO che l'altra doglianza sollevata nel reclamo relativa all'impossibilità di trasportare una bicicletta sul treno regionale 3511 non reca i presupposti per l'avvio di un procedimento, considerato che, anche sulla base delle informazioni fornite dall'impresa, è stato possibile constatare la mancanza di elementi caratterizzanti la violazione dell'articolo 5 ("*Biciclette*") del Regolamento;

RITENUTO che, limitatamente al profilo delle omesse informazioni sulle condizioni di accesso per le biciclette, sussistano, per le ragioni sopra illustrate, i presupposti per l'avvio di un procedimento, nei confronti di Trenitalia S.p.a., per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del d.lgs. 70/2014, per aver omesso di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. l'avvio nei confronti di Trenitalia S.p.a. di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
2. all'esito del procedimento potrebbe essere irrogata, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del d.lgs. 70/2014, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 1.000,00 (mille) ed euro 5.000,00 (cinquemila);
3. è nominato responsabile del procedimento il dott. Bernardo Argiolas, quale direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.538;

4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino;
5. il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie e documentazione al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
6. il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa, proporre impegni idonei a rimuovere le contestazioni avanzate in motivazione;
7. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare di 1666,67 euro (milleseicentosestasei/67), tramite versamento da effettuarsi unicamente mediante bonifico bancario su conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03Y0100501004000000218000, indicando nella causale del versamento: "sanzione amministrativa delibera 27/2017". L'avvenuto pagamento deve essere comunicato al Responsabile del procedimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
8. i soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte davanti all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
9. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
10. tenuto conto che la violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento è ancora in atto, si intima Trenitalia S.p.a. a porre fine all'infrazione entro il termine massimo di un mese dalla data di notifica della presente delibera, mettendo a disposizione dei passeggeri informazioni adeguate sulle condizioni di accesso per le biciclette, in particolare indicando, tra le informazioni relative al singolo treno o nella legenda degli appositi pittogrammi, l'esistenza di limitazioni al trasporto di biciclette;
11. la presente delibera è notificata a Trenitalia S.p.a. a mezzo PEC.

Torino, 23 febbraio 2017

Il Presidente

Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente
Andrea Camanzi